



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

Cod. Fisc. : 80015590179
Part. IVA : 00841790173

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 30 DEL 04/06/2024

OGGETTO: Costituzione del Fondo per la contrattazione decentrata parte variabile e destinazione dell'incremento al trattamento accessorio, di cui all'art. 33 del D.L. n. 34/2019.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **quattro** del mese di **giugno** alle ore **12:30**, in modalità da remoto, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Qualifica	Presente	Assente	Da remoto
ZATTI MARCO ANTONIO	Sindaco	Si		X
SALVALAI ANDREA	Vice Sindaco	Si		X
MARCHETTI ANDREA	Assessore	Si		X

Presenti: 3 Assenti: 0

Partecipa all'adunanza la Segretaria Comunale, dott.ssa Chiari Elisa, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Zatti Marco Antonio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA G.C. n. 30 del 04/06/2024

OGGETTO: Costituzione del Fondo per la contrattazione decentrata parte variabile e destinazione dell'incremento al trattamento accessorio, di cui all'art. 33 del D.L. n. 34/2019.

Nota per la trasparenza: con il presente provvedimento la Giunta comunale stabilisce la quota di risorse variabili da destinare alla contrattazione decentrata integrativa per finanziare gli istituti legati alla performance organizzativa e individuale e gli altri previsti dal CCNL. Viene anche quantificata la quota di incremento al trattamento accessorio da destinare rispettivamente alla contrattazione decentrata e al fondo per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di incarico di Elevata Qualificazione.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività costituenti Fondo per le risorse decentrate sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti tenendo conto delle disponibilità economiche-finanziarie dell'ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno e che, in tale contesto, spetta alla Giunta comunale definire indirizzi e limiti per la quantificazione delle risorse complessivamente a disposizione per il salario accessorio;
- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono attualmente regolate dall'art. 79 del nuovo CCNL Funzioni locali 2019-2021 sottoscritto in data 16.11.2022, suddividono tali risorse in:
 - risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità", e che quindi restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e di variabilità" e che quindi hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- l'art. 10, comma 1 del CCNL 1998/2001, mantenuto in vigore dall'art. 3 del CCNL 2002/2005, stabilisce la composizione della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative inerenti la contrattazione collettiva decentrata integrativa;

RITENUTO di confermare la delegazione trattante di parte pubblica nominata nel 2023 e sino a revoca, nella figura della Segretaria comunale;

RICORDATO che le risorse decentrate stabili vengono quantificate automaticamente e obbligatoriamente, sulla base della certificazione della responsabile finanziaria dell'Ente, mentre le risorse decentrate variabili richiedono un'esplicita determinazione da parte della Giunta comunale, sia per quanto riguarda la loro quantificazione, sia per quanto concerne la loro utilizzazione;

RICHIAMATA la determinazione n. 79 del 28 maggio 2024 con la quale la Segretaria comunale, responsabile del personale, ha costituito, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, il fondo per le risorse decentrate, parte stabile, per il personale dipendente relativo all'anno 2024 di importo pari ad € 19.904,08;

DATO ATTO che nella determinazione citata viene anche quantificato l'incremento teorico massimo al limite del trattamento accessorio del personale dipendente per € 13.089,21 in accordo con le previsioni di cui all'art. 33 del DL 34/2019;

CONSIDERATO che:

- le previsioni di spesa inerenti alla contrattazione decentrata integrativa devono essere stanziare nei capitoli di spesa relativi del bilancio di previsione per l'anno di competenza;
- la quantificazione delle risorse disponibili non è materia di contrattazione decentrata, ovvero è di esclusiva competenza dell'Amministrazione, la quale vi provvede autonomamente, nel rispetto delle disposizioni contrattuali di comparto vigenti, nonché nel rispetto dei propri vincoli di bilancio;
- l'incremento delle risorse decentrate di parte variabile è condizionato al rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- Il predetto incremento del limite al trattamento accessorio può essere destinato sia al fondo per le risorse decentrate del personale dipendente che alla retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa;

VISTO in particolare il comma 2 dell'art. 79 CCNL Funzioni locali 2019-2021, la cui lettera b) dispone che gli Enti locali possano incrementare il fondo delle risorse decentrate di un importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997;

DATO ATTO che la lettera c) della disposizione menzionata al paragrafo precedente prevede che gli Enti possano incrementare il fondo altresì con *risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera [...]*;

RILEVATO che il medesimo art. 79, al comma 3 prevede: *3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. [...]*;

RITENUTO di dover determinare gli importi previsti per le risorse variabili ai sensi delle disposizioni contrattuali anzidette;

STABILITO, pertanto, di integrare il fondo per le risorse decentrate con i seguenti importi:

- €1.700,00, corrispondenti all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, da destinare alla produttività generale;
- ai sensi dell'art 79 comma 2 lettera c), del citato CCNL: € 3.000,00 destinati al finanziamento dei progetti-obiettivo assegnati al personale come da Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 18 aprile 2024;
- ai sensi dell'art. 79 comma 3: € 145,47 per il fondo risorse decentrate, € 94,23 per l'indennità di posizione e risultato che, alla data odierna non viene corrisposta;

PRESO ATTO che:

- la ripartizione delle risorse tra le diverse finalità di finanziamento compete alla contrattazione decentrata integrativa e che, comunque, dalle risorse che costituiscono il fondo devono essere sottratte le somme aventi destinazione vincolata;
- il Comune di Zone ha rispettato il vincolo in materia di contenimento della spesa del personale per l'anno 2023 e prevede di rispettarlo anche nel 2024;

VISTI i CCNL vigenti per il comparto Regioni-Autonomie Locali e Funzioni locali;

VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 approvato con deliberazione C.C. n. 4 del giorno 11 aprile 2024 e ss.mm.ii.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 04/06/2024

CONSIDERATA la necessità di mantenere gli attuali standard qualitativi in settori nevralgici dell'Amministrazione quali, a titolo non esaustivo, il processo di digitalizzazione della PA, la tutela del territorio, l'assistenza alla popolazione in caso di emergenza e bisogno, l'organizzazione di eventi culturali, la valorizzazione dell'associazionismo, l'istruzione, la sicurezza;

CONSIDERATO che, stante la molteplicità delle materie oggetto di trattativa, è consentita la costituzione di tavoli tecnici di lavoro composti da membri della delegazione trattante di parte pubblica e membri della delegazione trattante di parte sindacale, il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica è autorizzato a provvedere, se necessario, all'individuazione e designazione di altri funzionari competenti in materia, con il compito di esaminare, approfondire, ed elaborare proposte che verranno discusse ai tavoli tecnici e successivamente sottoposte al tavolo centrale di contrattazione decentrata;

TENUTO CONTO che la Giunta Comunale svolge, in sede decentrata, un ruolo analogo a quello svolto a livello nazionale dal Comitato di settore, e dunque formula indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per lo svolgimento delle trattative in sede di contrattazione decentrata integrativa, anche alla luce del D.lgs. 27.10.2009 n. 150;

RITENUTO opportuno, sulla base delle normative richiamate, fornire alla delegazione trattante di parte pubblica linee di indirizzo da seguire nella contrattazione con la parte sindacale in materia di utilizzo e destinazione del fondo risorse decentrate nel dettaglio;

VISTA la Legge 04.03.2009 n. 15 ad oggetto "Delega finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e all'efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni nonché disposizioni integrative attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei Conti";

TENUTO CONTO, inoltre, che la L. n. 133/08 ha dettato norme più restrittive e rigorose in materia di contrattazione integrativa disponendo altresì con l'art. 67 un'intensificazione dei controlli sui contratti decentrati da parte della Corte dei Conti di concerto con il dipartimento della Funzione Pubblica, per verificare in particolare, oltre al rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa;

CONSIDERATO che:

- spetta alla Giunta comunale, necessariamente ed in via preventiva, la formulazione delle direttive che la delegazione trattante di parte pubblica dovrà rispettare nel corso delle trattative sindacali;
- tali direttive devono riguardare essenzialmente le linee generali in tema di politiche del personale per quanto devoluto alla contrattazione integrativa e le priorità di utilizzo delle risorse decentrate, sia stabili che variabili, in relazione ai diversi istituti del trattamento economico accessorio;
- il CCDI con valenza normativa per il triennio 2023-2025 sarà rielaborato per il periodo 2026-2028 per adeguarlo alle nuove disposizioni contrattuali;

RITENUTO pertanto di confermare le direttive già assegnate con propria deliberazione n. 49 del 11 luglio 2023 in ordine al contenuto del CCDI e alle modalità di utilizzo delle risorse decentrate specificando che:

- le risorse decentrate stabili devono essere utilizzate per finanziare gli istituti che richiedono pagamenti stabili, quali l'indennità di comparto stabilita dai CCNL e le varie indennità riconosciute al personale dipendente;
- la parte residua dovrà essere utilizzata per gli altri istituti tipici del salario accessorio, quale è l'indennità di servizio esterno per la Polizia locale e per erogare compensi diretti ad incentivare le particolari e specifiche responsabilità attribuite al personale dipendente sulla

base dei criteri definiti in sede di CCDI triennale, nonché la produttività e il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno individuale e di gruppo, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione;

- la parte ulteriormente residua sarà utilizzata per nuove progressioni per l'attribuzione del differenziale;
- la parte variabile del fondo deve essere utilizzata soltanto per incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi, salvo per quanto riguarda istituti particolari aventi specifica fonte di finanziamento.

RICHIAMATO l'art. 11-bis comma 2 del DL 14 dicembre 2018, n. 165, convertito con modificazioni in legge 11 febbraio 2019, n. 12 a mente del quale, fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario;

DATO ATTO che:

- l'articolo 17 del CCNL 21/05/2018 stabilisce la procedura da utilizzare al fine di definire l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento economico accessorio (retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del personale titolare di incarico di elevata qualificazione, nonché l'ammontare a ciascuno spettante;
- le risorse destinate al pagamento delle retribuzioni di posizione e di risultato nell'anno 2016 (anno di riferimento per la determinazione della somma disponibile) ammontavano ad €3.000,00;
 1. per l'anno 2024, nonostante non siano presenti, alla data attuale, titolari di incarico di Elevata Qualificazione, si ritiene prudenzialmente di stanziare delle risorse ad hoc, che potrebbero essere necessarie nel corso dell'anno:

QUOTA INDENNITA' ELEVATA QUALIFICAZIONE ENTE	3.000,00
RETRIBUZIONE DI RISULTATO 25%	976,54
RESIDUO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	2.929,63

CONSIDERATO che recentemente, la Ragioneria generale dello Stato, con la circolare del 10 giugno 2022, n. 25 sul conto annuale, ha ribadito che il trattamento accessorio del segretario, come alcune delibere della Corte dei conti avevano già sostenuto, deve essere considerato nel calcolo del limite dell'anno 2016. E nel trattamento accessorio, sempre secondo la Ragioneria generale dello Stato, devono ricomprendersi tutte le voci del trattamento economico diverse dallo stipendio tabellare e, quindi, la retribuzione di posizione, la sua eventuale maggiorazione, l'allineamento stipendiale (cd. galleggiamento) e l'eventuale retribuzione di risultato.

PRESO ATTO che la quantificazione complessiva delle risorse destinate al pagamento del trattamento economico accessorio per il personale dipendente, avviene, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, ovvero della spesa sostenuta nell'anno 2016 per la medesima finalità, come di seguito dimostrato:

TOTALE	38.069,93	50.622,20
TOTALE DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO	38.069,93	34.108,87
(A SOMMARE) FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (EQ) FINANZIATO DA BILANCIO (SOLO PER ENTI SENZA DIRIGENZA)	3.000	3.000,00 €
FONDO LAVORO STRAORDINARIO	3.000	3.000,00
TRATTAMENTO ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE	12.323,00	11.050,27
TOTALE COMPLESSIVO DELLE VOCI DEL SALARIO ACCESSORIO SOGGETTE A VINCOLO	38.069,93	67.672,47
limite 2016 per anno 2023 con incremento di 34	51.159,14	51.159,14
RISPETTO DEL LIMITE		0,00

RITENUTO di informare le OO.SS. territoriali rappresentative del personale dipendente;

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dalla segretaria comunale e responsabile dell'area amministrativo-finanziaria dott.ssa Elisa CHIARI, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevole unanimi espressi in modo palese,

D E L I B E R A

1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di incrementare il fondo per le risorse decentrate del personale dipendente dei seguenti importi:
 - € 1.700,00 corrispondenti all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, da destinare alla produttività generale;
 - ai sensi dell'art 79 comma 2 lettera c), del citato CCNL: € 3.000,00 destinati al finanziamento dei progetti-obiettivo assegnati al personale come da Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 18 aprile 2024;
 - ai sensi dell'art. 79 comma 3: € 145,47 per il fondo risorse decentrate;
 - € 10.872,65 per incremento stabile della consistenza di personale ai sensi dell'art. 79 co. 2 lettera c);
3. di nominare la delegazione trattante di parte pubblica per il Comune di Zone, da ora e sino a diversa determinazione, con competenza sulla trattativa degli istituti demandati alla contrattazione collettiva decentrata integrativa di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro nella persona del Segretario comunale, titolare ed eventualmente reggente o supplente;
4. di dare atto, inoltre, che in relazione agli argomenti trattati dalla delegazione sono chiamati a fare parte integrante uno o più rappresentanti dei settori - servizi interessati all'oggetto della trattativa in ordine a specifici argomenti connessi con le competenze proprie delle strutture organizzative di riferimento;
5. di dare, altresì, atto che i componenti della Giunta Comunale potranno partecipare alla trattativa in qualità di uditori con diritto di parola;

6. di confermare le direttive già assegnate con propria deliberazione n. 49 del giorno 11 luglio 2023 in ordine al contenuto del CCDI e alle modalità di utilizzo delle risorse decentrate specificando che:
- le risorse decentrate stabili devono essere utilizzate per finanziare gli istituti che richiedono pagamenti stabili, quali l'indennità di comparto stabilita dai CCNL e le varie indennità riconosciute al personale dipendente;
 - la parte residua dovrà essere utilizzata per gli altri istituti tipici del salario accessorio, quale è l'indennità di servizio esterno per la Polizia locale e per erogare compensi diretti ad incentivare le particolari e specifiche responsabilità attribuite al personale dipendente sulla base dei criteri definiti in sede di CCDI triennale, nonché la produttività e il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno individuale e di gruppo, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione;
 - la parte ulteriormente residua sarà utilizzata per nuove progressioni per l'attribuzione del differenziale;
 - la parte variabile del fondo deve essere utilizzata soltanto per incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi, salvo per quanto riguarda istituti particolari aventi specifica fonte di finanziamento.
7. di indicare alla delegazione trattante di parte pubblica le seguenti ulteriori linee di indirizzo da seguire nella contrattazione con la parte sindacale in materia di utilizzo e destinazione del fondo risorse decentrate nel dettaglio:
- promozione della produttività dei dipendenti, ancorata al riscontro, accertato dal sistema di valutazione, di apprezzabili risultati aggiuntivi rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa;
 - individuazione delle risorse per remunerare le prestazioni riferite a rischio, reperibilità, orario festivo, disagio, condizioni di lavoro nel rispetto del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e delle posizioni ad essa equiparate di cui all'art. 24, comma 3, d.lgs. n.165/2001;
 - divieto di attribuzione generalizzata di compensi accessori per la produttività sulla base di meri automatismi;
 - di demandare alla delegazione trattante l'individuazione dei servizi in funzione del miglioramento quali-quantitativo, concreto, tangibile e verificabile con percepimento del miglioramento dall'utenza di riferimento, previa verifica dei sistemi di controllo interni;
 - gli obiettivi di gruppo e individuali per il miglioramento della performance organizzativa e individuale, finanziati con le risorse aggiuntive variabili sono definiti dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione;
 - di subordinare l'erogazione delle risorse assegnate a ciascun obiettivo alla verifica dell'effettivo raggiungimento dello stesso e alla verifica dell'avvenuto miglioramento dei servizi individuati in sede di contrattazione decentrata;
 - di rivedere, compatibilmente con il budget a disposizione, le indennità per specifiche responsabilità, attribuendo alla responsabile di procedimento dell'area tecnica individuata, la misura massima prevista per i dipendenti dell'Area dei funzionari;
 - di commisurare le altre eventuali indennità tenendo conto della complessità delle funzioni attribuite a ciascun dipendente e della categoria di appartenenza;
 - di stabilire, in accordo con la normativa vigente, che le eventuali progressioni orizzontali previste siano attribuite con procedure selettive, volte ad accertare l'effettivo accrescimento di professionalità dei dipendenti e che le stesse interessino una quota limitata di dipendenti;
8. di comunicare il presente provvedimento alle OO.SS. territoriali rappresentative;
9. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di Zone approvato, da ultimo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 27.12.2022 e ss.mm.ii. e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al

responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono il presente atto, né in capo a chi vi partecipa ad altro titolo;

10. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto.
12. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. – d.lgs. 18.08.2000, n.267, il presente atto immediatamente eseguibile al fine di consentire alla segreteria comunale di provvedere al più presto all'avvio della contrattazione.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco
f.to sig. Zatti Marco Antonio

La Segretaria Comunale
f.to dott.ssa Chiari Elisa

ATTESTAZIONE D'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4).

La Segretaria Comunale
f.to dott.ssa Chiari Elisa